



COMMITTENTE:

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO
VIALE DANTE ALIGHIERI 28, 07020 - LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS)

OGGETTO:

Progetto di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e
realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la via Pietro
Nenni

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTISTA

ARCH. PASQUALE CONZINU
VIA DETTORI 8
OLBIA (SS) 07026
T: (+39) 3400615772
CONZINU@CODEARC.IT
C.F: CNZPQL84S05F979T
P.IVA: 01427570914

LUOGO E DATA:

LOIRI PORTO SAN PAOLO, 2025

ELABORATO:

A/10



COMUNE DI LOIRI-PORTO SAN PAOLO

PROVINCIA DI SASSARI

**Progetto di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e realizzazione di una
pista ciclopedonale lungo la via Pietro Nenni**

ANNUALITA' 2025

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROVINCIA DI SASSARI

A - Epigrafe

REPERTORIO N. ...

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI **PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO CON ANNESSA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA PIETRO NENNI**

DITTA APPALTATRICE: -

IMPORTO A BASE D'ASTA: **383.171,60 Euro**

RIBASSO OFFERTO% Euro

IMPORTO NETTO LAV. APPALTATI Euro

B - Le parti

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025, il giorno del mese di

presso

avanti a (Ufficiale rogante, a ciò autorizzato nell'interesse dell'ente) si sono costituiti:

- il Sig. nato il a, residente a Via/Piazza n. con codice fiscale (nella sua qualità di dell'Ente/Azienda con sede in Via/Piazza n., partita IVA), di seguito denominato "Amministrazione", che agisce ai sensi del in attuazione della delibera del n. in data,

e

- il Sig. nato il a, residente a Via/Piazz n. con codice fiscale (nella sua qualità di dell'Impresa con sede in Via/Piazza n., partita IVA), di seguito denominato "Appaltatore", che agisce in attuazione della delibera del n. in data

C – Premesse

Progetto di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la via Pietro Nenni

Premesso

che con delibera del n. in data è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e realizzazione di un parco lineare lungo il Viale Pietro Nenni nel centro abitato di Porto San Paolo nel comune di Loiri-Porto San Paolo, dell'importo di EURO **398.498,46**.

di cui EURO **383.171,60** per lavori e di cui EURO **15.326,86** per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;

che con delibera del n. in data è stato approvato il bando di gara (ed eventualmente lo schema di lettera di invito);

che con delibera del n. in data è stato approvato il verbale di gara di esperita in data;

- che il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

- che la procedura di gara la gara è stata esperita in data, ed al termine di tale valutazione l'offerta più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dall'impresa, con sede in, -, con il punteggio complessivo pari a punti, per un importo pari ad € oltre Iva, di cui EURO **15.326,86** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;

- in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94-96 e 100 del D.Lgs. 36/2023;

- con provvedimento prot. n. del, l'Ente appaltante ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa, previa verifica in capo alla medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara;

con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse.

Le Opere sono indicate nel capitolato tecnico descrittivo e negli altri documenti progettuali, quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, sono considerati parte integrante del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerli ed accettarli in ogni loro parte.

Le Opere dovranno essere svolte secondo quanto prescritto nei predetti documenti progettuali, salvo quanto verrà precisato dal Direttore dell'esecuzione in corso d'opera, in merito ai dettagli costruttivi ed ai particolari esecutivi.

Al termine le Opere dovranno essere consegnate al Consorzio completamente ultimate, funzionanti e agibili in ogni loro parte.

L'Appaltatore è a perfetta conoscenza dell'ubicazione del Sito ove dovranno essere eseguite le Opere, avendo fatto idoneo sopralluogo a tal fine, in conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico descrittivo e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione delle lavorazioni.

Art. 2 - Importo del contratto

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a Euro (Euro).

Tale importo è dovuto alla somma di Euro relativa alla parte depurata del ribasso di gara del%, e l'importo relativo all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento di EURO **15.326,86** che non è soggetto ad alcun ribasso. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.

Art. 3 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 4 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi di cui a, concessi da, con imputazione al capitolo del corrente bilancio dell'Amministrazione, avente ad oggetto:

L'erogazione dei singoli pagamenti è subordinata alle disposizioni di attuazione finanziaria e contabile stabilite dall'ente erogatore del finanziamento.

Art. 5 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto, ai sensi del D.lgs. 36/2023 si intende stipulato:

- a corpo e a misura, secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato speciale di appalto.

Art. 6 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Via n.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 7 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

I pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso l'ufficio seguente: e con le modalità seguenti:

La persona o le persone, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito, sono le seguenti:, designazione che risulta dagli atti allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 8 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 9 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e

la salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D.Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.

Art. 10 - Osservanza di leggi e di norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. Il Regolamento di esecuzione e di attuazione secondo il DPR n. 207/2010;
3. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
4. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nei quali devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 11 - Adempimenti antimafia

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e consistente in rilasciato da, in data, che si allega al presente contratto.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 13 - Subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs., n. 36/2023

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati al protocollo dell'Amministrazione.

Sono parte integrante del contratto:

- a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della legge 109/1990;
- f) il cronoprogramma

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra, e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

Art. 15 - Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

Art. 16 - Danni nel corso dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore ⁽⁴⁷⁾ l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 17 - Variazioni al contratto e al progetto

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e secondo le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi alle categorie di lavori a misura, verranno determinati, anziché mediante nuove analisi, sulla base di quelli presenti nel prezzario ufficiale vigente al momento della gara, pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna. I prezzi ivi presenti dovranno essere posti a base delle valutazioni per la formazione di nuovi prezzi, avendo riguardo alle quantità necessarie al presente appalto, e modificandoli, entro il quinto in più o in meno qualora tali quantità si discostino oltre la metà, in più o in meno, rispetto alle quantità standard normalmente impiegate in lavori e cantieri simili per tipo ed ampiezza.

(⁴⁷⁾ Art. 139 del Regolamento Generale.

Per i lavori pubblici non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Art. 18 - Anticipazione

Con riferimento all'art. 35, comma 18 del D.Lgs 36/2023 si calcola, sul valore stimato dell'appalto, l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 19 - Pagamenti in acconto

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto per i lavori eseguiti a misura sulla base di stati di avanzamento quando il credito liquido dell'impresa raggiungerà l'importo di € 20.000 (diconsi ventimila Euro).

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il

pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Art. 20 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

La fideiussione a garanzia e il pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per le anticipazioni. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art. 21 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante L'Appaltatore provvederà ad apporre sulla fattura la dicitura seguente:
"Pagato in data, Per quietanza
Firma e Timbro".

Art. 22 - Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma del **d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207**

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 23 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 30 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 90 (giorni novanta) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto si rimanda agli art. 122 D. Lgs 36/2023

I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 24 - Penali

La misura delle penali è stabilita dal capitolato speciale.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il

responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dagli art. 126 del D. Lgs 36/2023

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 136 del D. Lgs 36/2023 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 25 - Premio di accelerazione

All'Appaltatore verrà riconosciuto, per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo, un premio di Euro (Euro), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 26 - Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio

dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 152 e seguenti del Dlgs 36/2023.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 27 - Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 28 - Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 29 - Avviso ai creditori

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito,

e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 30 - Collaudo

Con riferimento all'art.116 del D. Lgs 36/2023 il responsabile unico del procedimento controllerà l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'14 del D.Lgs 36/2023, oggetto del presente contratto d'appalto, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'[articolo 1666, secondo comma, del codice civile](#). Salvo quanto disposto dall'[articolo 1669 del codice civile](#), l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 31 - Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato speciale, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Accordo bonario per i lavori, servizi e forniture

Nei casi in cui insorgano controversie in fase esecutiva dei lavori, dei servizi e delle forniture, circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 33 - Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 34 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dagli artt. 222 e 223 del D.Lgs. 36/2023 saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui alla PARTE VI [DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE] del D.Lgs. 36/2023.

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 del D.Lgs. 36/2023 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 35 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 36 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere, del cantiere e dei materiali e componenti, anche quelli di proprietà dell'Amministrazione, fino alla presa in consegna dell'opera, compreso i periodi di sospensione dei lavori e fino a che l'Appaltatore non chieda lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 24, c. 4 del CGA. Qualora l'Amministrazione richieda la custodia continuativa, anche notturna, mediante guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 22 della L. 13 settembre 1982, n. 646, il prezzo giornaliero viene convenuto in Euro. (diconsi euro). In caso di inosservanza della disposizione che precede l'Amministrazione sposterà denuncia a carico dell'Appaltatore che sarà punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione. Tale custodia continuativa potrà essere richiesta dall'Amministrazione anche dopo la consegna dei lavori.
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. 696/1994 e successive modificazioni.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:

- l) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.
- m) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
- n) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994,
- o) uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

Art. 37 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale (R.G.) e nel D.lgs. 494/1996, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento:

Responsabile dei lavori (D.Lgs. 494/1996):

Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 127 R.G.):

Direttore dei lavori (art. 124 R.G.):

Direttore operativo (art. 125 R.G.):

Assistente di cantiere (art. 126 R.G.):

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 38 - Accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

Art. 39 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al D.lgs. 50/2016 le

cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

Io Sottoscritto Dott. ho compilato e ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

L'Appaltatore

L'Amministrazione

L'Ufficiale rogante

Luogo e data